FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI MIRANDOLA

REGOLAMENTO

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI STATUTARI

Approvato dal Consiglio di Indirizzo
in data 28 ottobre 2026



REGOLAMENTO

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI STATUTARI

Approvato dal Consiglio di Indirizzo
in data 28 ottobre 2026

INDICE

PREAMBOLO Pag. 6

PO I – DISPOSIZIONI GENERALI » 7

Art. 1 - Ambito di applicazione » 7

Art. 2 - Principi generali » 7

Art. 3 - Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza » 8

Art. 4 - Procedura di verifica dei requisiti » 9

Art. 5 - Nomina dei componenti gli Organi » 10

CAPO II - DESIGNAZIONI E NOMINE DEI CONSIGLIERI DI INDIRIZZO » 11

Art. 6 - Criteri per le designazioni dei componenti del Consiglio di indirizzo » 11

Art. 7 - Procedura di designazione dei componenti del Consiglio di indirizzo » 12

Art. 8 - Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo » 14

CAPO III - DESIGNAZIONE E NOMINA DEL PRESIDENTE » 15

Art. 9 - Nomina del Presidente della Fondazione » 15

Art. 10 - Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo » 18

CAPO IV - NOMINE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE » 18

Art. 11 - Composizione del Consiglio di Amministrazione » 18

Art. 12 - Candidatura dei componenti il Consiglio di Amministrazione » 19

Art. 13 - Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione » 21

CAPO V - NOMINE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI REVISORI » 23

Art. 14 - Requisiti dei componenti il Collegio Sindacale » 23

Art. 15 - Candidatura e nomina dei componenti il Collegio Sindacale » 23

CAPO VI - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLE NOMINE » 26

Art. 16 - Pubblicità » 26

Art. 17 - Norme transitorie » 26

PREAMBOLO

Nella composizione degli Organi, la Fondazione opera al fine di garantire, secondo criteri di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, la presenza di figure che possano contribuire in modo significativo al perseguimento delle proprie finalità Istituzionali.

Gli Organi collaborano tra loro secondo le attribuzioni stabilite dallo Statuto, mantenendo un apporto improntato alla correttezza e al reciproco rispetto, con l'obiettivo di raggiungere al meglio le finalità previste, rispettando i ruoli, le competenze e le responsabilità di ciascuno, evitando interferenze o sovrapposizioni. Il Presidente rappresenta l'unità della Fondazione e opera affinché la collaborazione tra gli Organi sia caratterizzata da lealtà, correttezza e rispetto reciproco.

I componenti il Consiglio di Indirizzo non rappresentano, né rispondono ai soggetti che li hanno designati. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli Enti/Organismi designanti.

La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo disciplina preventivamente, secondo criteri oggettivi, le modalità di convocazione e di partecipazione agli incontri, i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche sul sito internet della Fondazione.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione degli artt. 15, comma 11, e 16, comma 2, lett. b), dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina le procedure, le competenze e i requisiti richiesti per le designazioni e le nomine del Presidente, dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale della Fondazione in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni del 4 aprile 2012, del Protocollo di Intesa e dell'Addendum allo stesso sottoscritti, rispettivamente, il 22 aprile 2015 e il 28 ottobre 2025 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 2
Principi generali

1. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

2. Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Ente, assicurando la presenza del genere meno rappresentato. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, operano secondo le

competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

3. Nella nomina dei componenti gli Organi, la Fondazione utilizza modalità basate su criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto adeguato alle finalità perseguite.

4. Le deliberazioni previste dal presente Regolamento sono prese, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, dello Statuto, a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto. Nello scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle sono computate tra i votanti.

Art. 3

Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza

1. Ai componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e ai componenti il Collegio Sindacale si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, le disposizioni di cui all'art. 8, commi 4 e 5, e agli artt. da 9 a 13 dello Statuto in tema di requisiti di onorabilità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di inconferibilità di incarichi, di sospensione, di conflitto di interessi e di decadenza.

2. I medesimi componenti devono inoltre avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità ed essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dallo Statuto.

3. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di *curriculum* sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare all'organo competente, affinché lo stesso possa adottare le misure necessarie, ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti dallo Statuto o che possano comportare la decadenza o la sospensione dalla carica, ovvero che possa determinare il sorgere di un conflitto di interessi. Nella medesima dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione degli incarichi di cui all'art. 10, comma 3, dello Statuto, e presta il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni. Analogo impegno assume il Segretario generale.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, la Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. Ove dalla successiva verifica emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'Organo di appartenenza provvede a norma di Statuto all'adozione delle conseguenti misure ivi compresa la dichiarazione di decadenza.

Art. 4

Procedura di verifica dei requisiti

1. Ciascun Organo statutario verifica per i propri componenti e il Consiglio di Amministrazione anche per il Presidente e il Se-

gretario Generale, la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e l'assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni le decisioni conseguenti più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni interessato produce la documentazione di cui al precedente art. 3, commi 3 e 4.

3. Per le nomine relative ai componenti il Consiglio di Indirizzo, la verifica è svolta - in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera f), dello Statuto - dall'Organo in carica al momento della designazione.

4. Per le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Segretario generale la verifica è svolta dal Consiglio di Amministrazione, inizialmente, nella sua seduta di insediamento e comunque nei trenta giorni successivi e, nel corso del mandato, quando necessario. La verifica è effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione

5. Per le nomine dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale la verifica è svolta dal Collegio inizialmente, nella sua seduta di insediamento e, nel corso del mandato, quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun componente e con la sua astensione Oltre alla documentazione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, l'interessato produce il certificato attestante l'iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

Art. 5

Nomina dei componenti gli Organi

1. Il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina dei componenti degli Organi in conformità alle previsioni statutarie e del presente Regolamento. La revoca per giusta causa del Presidente della

Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale **è** deliberata dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere c) e d), dello Statuto, previa contestazione dei fatti e possibilità per l'interessato di presentare le proprie osservazioni.

2. Qualora il soggetto interessato non accetti la carica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, il Consiglio di Indirizzo provvede ad una nuova nomina secondo le procedure definite dal presente Regolamento. L'accettazione della candidatura non sostituisce l'accettazione della carica conferita.

CAPO II
DESIGNAZIONI E NOMINE DEI CONSIGLIERI DI INDIRIZZO

Art. 6
Criteri per le designazioni dei componenti del Consiglio di indirizzo

1. In conformità alle previsioni dell'art. 15, comma 2, dello Statuto e del precedente art. 3, i componenti il Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa di durata almeno triennale nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato, per la medesima durata, funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

2. Al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo può specificare, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle procedure di nomina, gli

ambiti in relazione ai quali il candidato alla carica di Consigliere deve avere maturato i requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, di cui al comma 1, individuandoli in relazione alle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e alle particolari e specifiche esigenze operative, nonché per assicurare nell'Organo la presenza del genere meno rappresentato.

3. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni nonché la completezza della documentazione richiesta, viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Consiglio di Indirizzo per le conseguenti determinazioni.

Art. 7
Procedura di designazione dei componenti del Consiglio di indirizzo

1. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza naturale del mandato di uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza naturale del mandato, provvede a darne comunicazione al soggetto cui compete la designazione, con l'indicazione degli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti dallo Statuto e le specifiche competenze - ove individuati dal Consiglio di Indirizzo in conformità a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 2 - e la trasmissione del presente Regolamento per le nomine unitamente alle disposizioni statutarie.

2. I soggetti cui spetta la designazione all'atto della stessa devono ispirarsi a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità e i designati devono essere scelti prevalentemente fra persone fisiche

residenti da almeno tre anni nell'area di operatività dell'ente, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione in conformità alle specificazioni indicate dal Consiglio di Indirizzo.

3. Le designazioni devono essere fatte pervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione indicata dal precedente art. 3, comma 3, relativa a ciascun designato ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, ed essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione della candidatura.

4. Qualora il soggetto cui spetta la designazione non provveda o, ad esito della verifica di cui al precedente art. 6, comma 3, i candidati designati non risultino avere le caratteristiche di cui ai commi 2 e 7 dell'art. 15 dello Statuto, il Presidente della Fondazione invita il soggetto cui compete la designazione a provvedervi nuovamente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; qualora quest'ultimo non adempia nel termine indicato, alla nomina stessa provvede, senza indugio e in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia il Consiglio di Indirizzo, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione.

5. Se, esperita la procedura di cui al precedente comma 4, il Consiglio di Indirizzo non proceda alla cooptazione, entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4, o se provvedendo questa comporti il superamento della soglia del quindici per cento, arrotondato all'unità superiore, dei componenti del Consiglio di Indirizzo, il Presidente richiede senza indugio la designazione al Prefetto di Modena che dovrà provvedere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti per la designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo.

6. Ove il Consiglio di Indirizzo ritenga di provvedere ai sensi del precedente comma 4 alla cooptazione, nella stessa seduta

in cui procede alla verifica dell'inerzia del soggetto designante stabilisce il termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale i Consiglieri di Indirizzo possono segnalare per iscritto al Presidente, per la successiva attività istruttoria di cui al precedente art. 6, comma 3, eventuali nominativi corredati dalla documentazione prevista dall'art. 3, commi 3 e 4.

Art. 8
Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo, sulla base dell'attività istruttoria di cui all'art. 6, comma 3 procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Consiglio stesso.

2. Il Consiglio di Indirizzo, verificata la regolarità delle designazioni e il possesso dei requisiti dei designati, procede alla nomina mediante votazione su ciascun candidato designato dai soggetti di cui all'art. 15, comma 3, dello Statuto o dal Prefetto di Modena, ricorrendo le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, ai sensi dell'art. 17, comma 8, dello Statuto e dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

3. Le deliberazioni concernenti la nomina dei Consiglieri cooptati sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, dello Statuto e dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

4. Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

5. Il Presidente della Fondazione dà comunicazione della nomina al soggetto designante e invita il nominato ad esprimere la propria

accettazione della carica. Qualora il soggetto interessato non accetti la carica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, il Presidente, ai sensi dell'art. 15, comma 8, dello Statuto, provvede tempestivamente a darne comunicazione all'ente cui compete la designazione affinché provveda nuovamente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Ove nel corso del mandato debba procedersi alla sostituzione di uno o più membri del Consiglio di Indirizzo, il Presidente, secondo le previsioni dell'art. 15 dello Statuto, attiva tempestivamente la procedura di cui al precedente art. 7 esperita la quale il Consiglio di Indirizzo provvede alle nomine dei successori che restano in carica sino a quando avrebbe dovuto rimanervi i predecessori

7. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo, le procedure di nomina sono effettuate - ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DM 18 maggio 2004, n. 150 - dal Collegio Sindacale, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

CAPO III
DESIGNAZIONE E NOMINA DEL PRESIDENTE

Art. 9

Nomina del Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato, viene nominato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello Statuto tra i propri componenti, previo completamento della composizione del Consiglio di Indirizzo in caso di cessazioni anticipate o per scadenze naturali dei mandati. Il Presidente nominato è Presidente del Consiglio di indirizzo senza diritto di voto, e del Consiglio di

Amministrazione.

2. Almeno venti giorni prima della scadenza dalla carica, il Presidente comunica al Consiglio di Indirizzo la necessità di provvedere alla nomina. I singoli componenti il Consiglio possono presentare candidatura alla carica di Presidente della Fondazione. La candidatura è valida solo se sottoscritta da almeno tre Consiglieri e corredata dalla proposta di linee generali di mandato. Ogni componente può sottoscrivere una sola candidatura e chi sottoscrive una candidatura non può essere candidato alla carica di Presidente della Fondazione.

3. Le candidature, corredate dall'accettazione del candidato, dal *curriculum vitae* e dal programma, devono essere presentate al Segretario Generale della Fondazione - che ne verifica la regolarità formale – almeno dieci giorni prima della riunione avente all'ordine del giorno la nomina del Presidente.

4. Il Segretario Generale provvede a inviare al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e il Collegio sindacale, nei termini di cui all'art. 17, comma 4, dello Statuto, la lista di tutte le candidature pervenute.

5. Nel caso in cui non siano presentate candidature nei termini previsti dai precedenti commi 2 e 3, il Consiglio di Indirizzo delibera sulle proposte emerse nel corso della riunione. Anche in tale ipotesi le proposte devono essere sottoscritte nei termini di cui al medesimo comma 2 e corredate dall'accettazione della candidatura e dalla documentazione prescritta, da mettere a disposizione dei consiglieri prima della votazione. Ove non sia possibile assicurare un esame adeguato, la deliberazione è rinviata alla successiva riunione.

6. Ogni nominativo viene votato singolarmente nell'ordine individuato con sorteggio e viene eletto il nominativo che raccoglie il maggior numero di voti, fermo restando il *quorum* minimo previsto dall'art. 17 comma 8, dello Statuto. Ogni Consigliere

può esprimere un solo voto indicando un solo nominativo. Ove un candidato ottenga la maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e9 dello Statuto e dell'art.2, comma 4, del presente Regolamento non si procede alla votazione sugli eventuali altri candidati. Analoga procedura si segue nel caso di un solo candidato.

7. La votazione ha luogo a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

8. Qualora, dopo tre votazioni, nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 6, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

9. Nel caso in cui il Presidente uscente si candidi alla conferma nella carica o nel caso di avvenuta cessazione anticipata dalla carica del Presidente, le attività di competenza del Presidente, con riferimento alla nomina da effettuare, sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto.

10. Qualora, per qualsiasi causa, il Presidente della Fondazione cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo - o in mancanza il componente più anziano del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto - convoca senza indugio il Consiglio di Indirizzo per la sua sostituzione, previo avvio e conclusione della procedura per il completamento della composizione del Consiglio ai sensi dell'art. 15, commi da 8 a 10, dello Statuto. Il sostituto così nominato resta in carica per la durata residua del mandato del Presidente cessato.

Art. 10
Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo

1. Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti.

2. I singoli componenti il Consiglio di Indirizzo possono candidarsi alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo. La candidatura è valida solo se sottoscritta da almeno altri tre Consiglieri di Indirizzo.

3. Le candidature devono essere presentate al Segretario Generale della Fondazione almeno dieci giorni prima della riunione avente all'ordine del giorno la nomina del Vice Presidente e dallo stesso trasmesse ai singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e il Collegio sindacale ai sensi del precedente art. 9, comma 4.

4. Il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo applicando la medesima procedura prevista dall'art. 9, commi 6, 7 e 8, per la nomina del Presidente della Fondazione, salva diversa determinazione del Consiglio di Indirizzo.

CAPO IV
NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11
Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede ed è membro di diritto, e da quattro Consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo.

2. Nella nomina dei Consiglieri di Amministrazione il Consiglio di

Indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Art. 12

Candidatura dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1. I Consiglieri di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo sulla base di una lista proposta dal Presidente formata da personalità aventi i requisiti previsti dall'art. 18, comma 1, dello Statuto e dal precedente art. 3, previa individuazione da parte del Consiglio di Indirizzo delle competenze professionali necessarie per un'efficiente gestione della Fondazione e assicurando la presenza del genere meno rappresentato.

2. Per la formazione della lista dei candidati di cui al comma 1, il Presidente della Fondazione, un mese prima della data fissata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato dei consiglieri in scadenza, provvede a pubblicare sul sito internet della Fondazione un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse. La raccolta non ha natura concorsuale, non attribuisce diritti o aspettative alla nomina, né obbligo di valutazione o di formazione di una graduatoria vincolante, riservandosi la Fondazione la più ampia discrezionalità in ordine alla selezione dei candidati e alla nomina secondo i criteri e le modalità previsti dal presente Regolamento[1].

3. L'avviso contiene l'invito alla presentazione di candidature entro ventuno giorni dalla sua pubblicazione con l'indicazione dei requisiti e delle competenze professionali individuati dal

[1] È opportuno che nella richiesta di manifestazione di interesse venga precisato che "*L'avviso ha carattere meramente esplorativo / di raccolta di manifestazioni di interesse e non costituisce procedura selettiva, comparativa o concorsuale, né offerta contrattuale. La trasmissione della candidatura non comporta alcun obbligo di valutazione, né attribuisce ai candidati diritti o aspettativa. La Fondazione si riserva la più ampia discrezionalità in ordine all'individuazione dei candidati*".

Consiglio di Indirizzo per la manifestazione di interesse.

4. Alle manifestazioni di interesse debbono essere allegati i documenti di cui al precedente art. 3, commi 3 e 4, e l'accettazione della candidatura. Le risposte pervenute oltre il termine di cui al precedente comma 3, ovvero quelle pervenute prive della documentazione richiesta, non sono considerate.

5. Ricevute le manifestazioni di interesse, il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, provvede alla preliminare verifica del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature.

6. All'esito della verifica preliminare di cui al precedente comma 5, il Presidente, con la collaborazione dal Segretario Generale, forma, sulla base di una procedura di tipo selettivo-comparativo in relazione ai requisiti dei candidati, la lista di quattro nominativi, corrispondenti al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare. La lista è sottoposta alla votazione del Consiglio di Indirizzo e assicura nella composizione del Consiglio l'apporto delle professionalità e competenza individuate ai sensi del precedente comma 1, nonché un'adeguata presenza del genere meno rappresentato.

7. Nel caso in cui non siano pervenute manifestazioni di interesse nei termini previsti dal precedente comma 3 oppure le candidature ammissibili siano insufficienti per coprire i posti e assicurare le condizioni di composizione dell'organo previste dallo Statuto, il Presidente della Fondazione provvede a formare o completare la lista da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, nel rispetto della procedura di cui al comma 6, con personalità aventi i requisiti previsti dall'art. 18, comma 1, dello Statuto e dal precedente art. 3.

8. La lista dei candidati è corredata dai *curricula*, dalle dichiarazioni prescritte, dagli esiti dell'istruttoria e da una sintetica relazione circa le valutazioni a sostegno della scelta, anche in relazione alle competenze complessive e alla presenza del genere meno

rappresentato. La documentazione è messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Indirizzo almeno cinque giorni prima della riunione chiamata a deliberare sulle nomine.

9. Qualora nel corso del mandato venga meno la maggioranza degli amministratori, per una qualunque causa, ivi comprese le dimissioni, l'intero Organo di considera dimissionario e rimane in carica con pienezza di poteri fino al rinnovo, ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto. Il Presidente avvia senza indugio la procedura del rinnovo di cui ai precedenti commi e pubblica tempestivamente l'avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse di cui al comma 2.

10. Quando il rinnovo del Consiglio di Amministrazione coincide con quello del Presidente, il Consiglio di Indirizzo procede prima alla nomina del Presidente, quindi a quella degli altri Consiglieri di Amministrazione. In tal caso, fermo restando la procedura di cui ai precedenti commi, la lista dei candidati viene proposta dal Presidente nominato che può avvalersi dell'istruttoria del predecessore.

Art. 13

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione sulla base della lista di cui all'art. 12, comma 1, predisposta dal Presidente con un'unica votazione sull'intera lista in conformità alle previsioni dell'art. 18, comma 1, dello Statuto. Non è ammessa l'approvazione parziale della lista.

2. La votazione della lista viene effettuata con voto a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede per il voto, sovraintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse.

3. La lista è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, come previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, dello Statuto e dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

4. Qualora la lista non consegua la maggioranza richiesta, il Presidente, sentiti i componenti del Consiglio di Indirizzo, formula una nuova proposta. Nella predisposizione della nuova lista il Presidente può tenere conto degli orientamenti emersi nella discussione e ricomprendere uno o più candidati della lista non approvata, restando ferma l'autonoma competenza del Presidente alla formulazione della lista e del Consiglio di Indirizzo alla nomina.

5. Il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo con all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dalla precedente convocazione, trasmettendo la relativa documentazione nei termini di cui all'art. 12, comma 8. La votazione ha per oggetto l'intera nuova lista e richiede la medesima maggioranza della precedente.

6. In caso di mancata accettazione della carica - entro il previsto termine di DIECI giorni dalla comunicazione della nomina - da parte del soggetto nominato, il Consiglio di Indirizzo provvede ad una nuova nomina su proposta del Presidente. La nuova nomina riguarda esclusivamente il posto rimasto vacante, ferme le nomine degli altri consiglieri già perfezionate e le condizioni statutarie di composizione dell'organo.

7. Completato il procedimento di nomina dei Consiglieri, nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione attribuisce la qualifica e le funzioni di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione al componente più anziano di carica, ossia a colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio, ovvero, nell'eventualità di nomina contemporanea, al più anziano di età.

8. Nel caso in cui uno o più Consiglieri di Amministrazione provengano dall'interno del Consiglio di Indirizzo l'organo stesso

verrà reintegrato dei componenti mancanti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

9. Ove nel corso del mandato debba procedersi alla sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, previa consultazione dei Consiglieri di Indirizzo, provvede alla nomina del successore che resta in carica per la durata residua del mandato in corso.

CAPO V
NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 14

Requisiti dei componenti il Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente del Collegio, da due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo.

2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali, preferibilmente residenti nella provincia di Modena, e devono possedere i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, di decadenza e di sospensione delle funzioni di cui al precedente art. 3.

Art. 15

Candidatura e nomina dei componenti il Collegio Sindacale

1. Il Presidente della Fondazione, un mese prima del termine previsto dall'art. 22, comma 3, dello Statuto per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato del Collegio Sindacale

ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, provvede a pubblicare un avviso, sul sito internet della Fondazione, per una raccolta di manifestazioni di interesse alla candidature a componente il Collegio Sindacale, informandone i componenti del Consiglio di Indirizzo, che possono segnalare candidature entro il medesimo termine previsto per la raccolta. La richiesta non ha natura concorsuale, non attribuisce diritti o aspettative da parte dei canditati, né obbligo di valutazione, né comporta la formazione di una graduatoria vincolante. La Fondazione si riserva la più ampia discrezionalità in ordine alla selezione dei candidati e alla nomina.

2. L'avviso contiene l'invito alla presentazione delle candidature entro ventuno giorni dalla sua pubblicazione, l'indicazione dei requisiti necessari per la designazione e della documentazione di cui al precedente art. 3, comma 4, da produrre e l'accettazione della candidatura.

3. Le proposte pervenute oltre il termine di cui al precedente comma 2 e quelle prive della documentazione richiesta non sono considerate.

4. La preliminare verifica del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per la presentazione delle candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale.

5. Nel caso in cui non siano presentate candidature nei termini previsti dal precedente comma 2, o siano pervenute candidature prive dei requisiti ovvero siano pervenute in numero insufficiente ad assicurare la composizione dell'organo prevista dallo Statuto, il Presidente, sentiti i componenti del Consiglio di Indirizzo, provvede a formare o completare la lista dei candidati assicurando la presenza del genere meno rappresentato ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera d), dello Statuto.

6. Conclusa la verifica preliminare, il Presidente mette a dispo-

sizione dei componenti del Consiglio di Indirizzo le candidature ritenute ammissibili, corredate dei *curricula*, delle dichiarazioni prescritte e degli esiti dell'istruttoria, almeno cinque giorni prima della riunione convocata per deliberare sulla nomina.

7. Il Consiglio di Indirizzo, sulla base degli esiti dell'istruttoria, procede mediante votazione alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

8. La votazione si svolge distintamente per la carica di Presidente, per i Sindaci effettivi e per i Sindaci supplenti ed è effettuata con voto a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo Consigliere. In caso di scrutinio segreto il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposita scheda per il voto, sovraintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. Sono eletti, entro il numero dei posti da coprire in ciascuna carica, i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze, purché ciascuno consegua il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti ai sensi dell'art. 17, comma 8, dello Statuto e dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

9. Nella votazione ciascun componente del Consiglio di Indirizzo può esprimere un numero di preferenze non superiore ai posti da coprire in ogni carica. In caso di parità fra i candidati che abbiano conseguito la maggioranza di cui al precedente comma è preferito il candidato del genere meno rappresentato nella composizione risultante del Collegio e, in subordine, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

10. Qualora dopo tre votazioni non si raggiunga la completa composizione del Collegio, si procede, per ciascuna carica e per ciascun posto residuo, al ballottaggio fra i due candidati non eletti che - nel corso dell'ultima votazione - hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e risulta nominato il candidato che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza di cui al precedente comma 8.

11. In caso di mancata accettazione della carica - entro il previsto termine di dieci giorni dalla comunicazione della nomina - da

parte del soggetto nominato, il Consiglio di Indirizzo provvede ad una nuova nomina su proposta del Presidente, previa consultazione dei Consiglieri di Indirizzo.

12. Ove nel corso del mandato debba procedersi alla reintegrazione del numero dei componenti il Collegio Sindacale, secondo le previsioni dell'art. 22, commi 6 e 7, dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, previa consultazione dei Consiglieri di Indirizzo, provvede alla nomina dei successori che restano in carica per la durata residua del mandato in corso.

CAPO VI
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLE NOMINE

Art. 16

Pubblicità

1. Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, corredati dai rispettivi curricula, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione. I curricula sono pubblicati in una versione contenente soltanto le informazioni pertinenti alla carica, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Art. 17

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

2. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI MIRANDOLA